



*Confartigianato*



Associazione Artigiani  
Piccole e Medie Imprese di Trieste

L'ufficio paghe informa:

a cura della responsabile Consulente del lavoro Cristiana Viduli

**Fringe Benefit fino a 3000 euro - La circolare dell'Agenzia delle Entrate**

**(limite di esenzione anche per chi ha un solo figlio ed estensione ai redditi assimilati)**

L'Agenzia delle Entrate con propria circolare n. 23/E del 1° agosto 2023 ha fornito propri chiarimenti interpretativi in ordine all'art. 40 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85 - in materia di Welfare aziendale, circa le modalità applicative del nuovo limite di 3.000 euro per i fringe benefit.

La circolare chiarisce che il beneficio spetta sia ai titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente. La misura agevolativa spetta in misura intera, pertanto senza riproporzionamento, a ogni genitore, anche in presenza di un solo figlio. A condizione che il lavoratore, rilasci l'obbligatoria dichiarazione di spettanza, indicando il codice fiscale dell'unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Vediamo quali sono i requisiti oggettivi, soggettivi e le modalità operative.

#### **requisiti oggettivi**

premesso che l'art. 51 comma 3 terzo periodo del TUIR prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo di imposta l'importo di euro 258,23. Il superamento di tale soglia determina la tassazione a regime ordinario e l'assoggettamento contributivo dell'intero importo e non solo della parte eccedente.

In deroga a quanto sopra e per il solo periodo di imposta 2023 ed esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico è previsto l'innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefits previsti dall'art. 51 comma 3 terzo periodo del TUIR.

Nell'agevolazione in parola vi rientrano anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, potranno riguardare utenze intestate anche al coniuge o ai familiari di cui all'art. 12 del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate specifica che nell'ipotesi di erogazione di premi di risultato in beni e servizi, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, nel limite di 3.000 euro non concorrono non solo alla formazione del reddito da lavoro dipendente assoggettato a imposta ordinaria ma neanche al raggiungimento del limite di reddito ammesso a imposta sostitutiva IRPEF ed alle addizionali comunali e regionali previste per i premi di risultato. Va ricordato che i premi di risultato detassabili sino a 3.000 euro annui possono essere oggetto di detassazione e decontribuzione per il lavoratore solo qualora l'opzione della conversione in beni e servizi di welfare sia da lui effettuata e che tale opzione sia prevista dai contratti collettivi aziendali o territoriali.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia che, al fine di evitare che il lavoratore fruisca più volte dello stesso beneficio in relazione alle medesime spese, le eventuali utenze pagate nel 2023 che si riferiscono a consumi di competenza del 2022 – già oggetto di rimborso o per i quali siano già state erogate somme dal datore di lavoro – non possono essere considerate ai fini dell'agevolazione per l'anno 2023.

### **requisiti soggettivi**

in analogia a quanto previsto nel 2022 viene confermato che il beneficio spetta sia ai titolari di reddito di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come i co.co.co.

Il beneficio può essere erogato anche **ad personam** pertanto senza rispettare il criterio della generalità dei dipendenti o categorie omogenee caratterizzanti il welfare aziendale.

Circa i figli, l'Agenzia delle Entrate, ricorda che:

- L'art. 12 co. 2 del TUIR stabilisce che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni
- La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, pertanto l'agevolazione essendo prevista per il solo 2023 tale verifica va fatta alla data del 31 dicembre 2023.

### **L'Agenzia delle Entrate specifica che l'agevolazione:**

- Spetta in misura intera (3.000 euro) per ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purchè lo stesso sia a carico di entrambi (il beneficio non si riduce se il figlio è a carico al 50%). I due genitori lavoratori potranno teoricamente usufruire di un limite complessivo di 6.000 euro quindi.

- Spetta anche nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del TUIR poiché gli stessi percepisce l'Assegno Unico e Universale (AUU)
- Qualora i genitori si accordino, ad esempio, per attribuire l'intera detrazione per i figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, l'agevolazione spetta comunque a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell'uno che dell'altro genitore, in quanto la norma fa riferimento al fatto che i figli debbano trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 12 comma 2 del TUIR e non che il genitore fruisca della relativa detrazione.

### **Per i lavoratori senza figli a carico**

Per essi continuerà a trovare applicazione il regime ordinario di esenzione previsto dall'art. 51 comma 3 del TUIR ovvero 258,23 euro e che in tale soglia non potranno rientrare i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, in quanto saranno considerate quale reddito totalmente imponibile.

### **Modalità applicativa**

- All'ammontare complessivo dei fringe benefit si deve tener conto anche di quelli erogati già dall'inizio dell'anno di imposta 2023 (compresi eventuali benefit erogati da altri datori di lavoro)
- **l'applicazione della misura agevolativa è subordinata alla dichiarazione di spettanza da parte del lavoratore dipendente di averne diritto, indicando il codice fiscale dell'unico figlio o dei figli fiscalmente a carico**
- **qualora manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente l'agevolazione non è applicabile**
- è onere del datore di lavoro conservare la documentazione ai fini dell'eventuale controllo da parte degli organi competenti
- **qualora dovesse venire meno il presupposto del figlio a carico, i lavoratori sono tenuti a darne notizia al sostituto di imposta, in tal caso il datore di lavoro procederà con il recupero del beneficio non spettante nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, in caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.**
- In ordine alla comunicazione da rendere alle rappresentanze sindacali, l'Agenzia delle Entrate, specifica che in presenza della stessa il beneficio può essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo di imposta.

### **Compatibilità con il buono benzina**

- In analogia con l'anno 2022, anche per l'anno 2023, l'erogazione del buono benzina rappresenta un'agevolazione ulteriore ed autonoma, pertanto sarà possibile erogare uno o più buoni benzina del valore complessivo di 200 euro ai sensi del DL n. 5/2023 (convertito con modifiche nella L. n. 23/2023) ed erogare altri beni e servizi fino ad euro 3.000 nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia

elettrica e del gas naturale (fermo restando il rispetto del requisito dei figli fiscalmente a carico).

**Schema di sintesi e rapporto con eventuale bonus carburante di cui al DL n. 5/2023**

| Soggetto  | Soglia di esenzione   | Buono carburante ex DL n. 5/2023                 | Massimo vantaggio fiscale  |
|---|---|--|--|
| Titolare di reddito di lavoro dipendente e titolari di reddito assimilato<br><br>senza figli fiscalmente a carico (*) | 258,23 euro (**)(***)<br><br>unicamente sotto forma di beni e servizi (no rimborso/erogazione per il pagamento delle utenze domestiche) | 200 euro<br><br>(solo per lavoratori dipendenti) | lavoratori dipendenti: 458,23 euro di cui 258,23 esenti IRPEF/INPS e 200 euro esenti IRPEF ma soggetti INPS<br>Titolari di reddito assimilato: 258,23 euro tutti esenti IRPEF/INPS (in quanto non hanno diritto al buono ex DL 5/2023)   |
| Titolare di reddito di lavoro dipendente e titolari di reddito assimilato<br><br>con figli fiscalmente a carico (*)   | 3.000,00 euro (**)(***)<br><br>con estensione anche alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.           | 200 euro<br><br>(solo per lavoratori dipendenti) | Lavoratori dipendenti: 3.200 euro di cui 3.000 euro esenti IRPEF/INPS e 200 euro esenti IRPEF ma soggetti INPS<br>Titolari di reddito assimilato: 3.000 euro tutti esenti IRPEF/INPS (in quanto non hanno diritto al buono ex DL 5/2023) |

|   |
|---|
| (*) figli fiscalmente a carico: sono quelli di età non superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000 oppure se di età superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non superiore 2.840,51 euro  |
| (**) al raggiungimento della soglia concorrono <u>tutti i fringe benefits erogati nell'anno</u> a vario titolo al lavoratore dipendente, compresi quelli eventualmente erogati da altri datori di lavoro. Al superamento della soglia tutti i beni e servizi, comprese le somme erogate/rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche diviene interamente soggetto a contribuzione e irpef. |
| (***) le somme e i valori si considerano percepiti nel periodo d'imposta se corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato)  |

L'Agenzia delle Entrate informa che per quanto compatibili, trovano applicazione i chiarimenti forniti con la circolare n. 35/E del 2022.

**Viduli Cristiana**

**Consulente del Lavoro**

